

INTIMAZIONE

19 APR. 2021

Incarti.

Incarto000897



16-04-2021 14:30:25

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

SEZIONE CIVILE
LOCARNO E VALLEMAGGIA

La Sezione degli enti locali

21 APR. 2021

VISTO:

statuendo sull'istanza del 1° marzo 2021 della Delegazione consortile del Consorzio Protezione Civile Locarno e Vallemaggia postulante l'approvazione del nuovo Regolamento organico dei dipendenti (ROD);

preso atto che:

- il ROD è stato adottato dal Consiglio consortile in data 14 gennaio 2021;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato;

considerato che anche il Consorzio (ente pubblico) è un datore di lavoro, è **modificato d'ufficio il termine di tre mesi in sei mesi e sono tolte dal testo le parole "non consecutivi" all'articolo 54 lettera e) ROD**, per renderlo conforme al nuovo principio di diritto istituyente un congedo paternità, introdotto formalmente nel diritto federale il 1° gennaio 2021 attraverso in particolare l'articolo 116 capoverso 3 Cost, gli articoli 16i e seguenti LIPG e l'articolo 329g CO, che recita:

¹In caso di paternità, il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità di due settimane se è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti.

²Il congedo di paternità deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio.

³Può essere preso in settimane o in giorni;

ritenuto per il resto che il contenuto del ROD non contrasta con le vigenti leggi;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC, applicabile per analogia in base all'art. 37 cpv. 3 LCCom, il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei Regolamenti va pubblicato all'albo dei Comuni consorziati;

richiamati gli artt. 25 e 37 LCCom, gli art. 186 ss LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

d e c i d e :

1. È approvato il nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Consorzio Protezione Civile Locarno e Vallemaggia con la modifica d'ufficio di cui ai considerandi.

2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Consorzio.
3. Sono riservati i diritti dei terzi.
4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
5. Intimazione e comunicazione a:
 - Delegazione consortile del Consorzio Protezione Civile Locarno e Vallemaggia, Via ai Saleggi 14a, 6600 Locarno.Invio interno a:
 - Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca

